



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 56
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO. PRESA D'ATTO DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE E DELEGA ALL'APRIE DELL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Mezzanotte Mirco

Pace Mauro

Assenti i Signori:

Busana Pietro

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO. PRESA D'ATTO DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE E DELEGA ALL'APRIE DELL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico da affidarsi da parte degli enti locali, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.
- l'art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto la determinazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.
- il MISE con D.M. 19 gennaio 2011 ha determinato in numero di 177 gli ambiti nazionali di gara e che, con riferimento al territorio della Provincia di Trento, tali ambiti sono risultati essere tre, denominati rispettivamente Trento 1, Trento 2 e Trento 3.
- l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, ha disposto che dall'entrata in vigore dello stesso (29 giugno 2011) le gare siano effettuate per ambiti territoriali ai sensi del richiamato art. 46-bis.
- il MISE con D.M. 18 ottobre 2011 ha determinato l'appartenenza dei comuni a ciascun ambito territoriale e che, nello specifico, agli ambiti di Trento 1, Trento 2 e Trento 3 appartengono tutti i comuni della Provincia di Trento più il Comune di Bagolino (BS), così come elencati nell'allegato elenco comuni ATEM Provincia di Trento dello stesso D.M. 18 ottobre 2011.
- con deliberazione 27 gennaio 2012, n. 73, la Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento ha stabilito di individuare un unico ambito territoriale per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas nel proprio territorio, con l'accorpamento degli ambiti Trento 1, Trento 2 e Trento 3 di cui al D.M. 19 gennaio 2011 ed al D.M. 18 ottobre 2011.
- i menzionati comuni della Provincia autonoma di Trento più il Comune di Bagolino fanno di conseguenza parte tutti del medesimo ambito denominato d'ora in avanti "ambito unico provinciale".
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (c.d. decreto criteri) definisce gli aspetti organizzativi fra i comuni appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara, per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente nei confronti dei comuni e del gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, inclusi i criteri di valutazione dell'offerta cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri - *una tantum* ed annuali - che il gestore deve riconoscere ai comuni concedenti ed alla stazione appaltante.

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 del summenzionato decreto, gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) del decreto *de quo* è il soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire ed aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito.
- a livello provinciale, l'art. 3, comma 1, lettera h), della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20, stabilisce che è affidato alla Provincia autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative ai servizi energetici a rete a valenza provinciale.
- l'art. 34 della medesima L.P. n. 20/2012, oltre a stabilire che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento o ad agenzie provinciali la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia.
- con deliberazione del 26 maggio 2014, n. 832, la Giunta provinciale ha preso atto dell'identificazione della Provincia autonoma di Trento quale stazione appaltante e previsto che le relative funzioni siano esercitate attraverso proprie agenzie. In particolare, la Giunta provinciale della PAT ha individuato nell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) il soggetto cui spetta curare la fase preparatoria e propedeutica allo svolgimento della gara, incluse le attività eventualmente delegate dai comuni dell'ambito, e nell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) il soggetto cui compete lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara stessa nonché la predisposizione degli atti contrattuali.
- dal combinato disposto dell'art. 2 del D.M. n. 226/2011, dell'art. 34 della L.P. n. 20/2012 e della deliberazione della Giunta provinciale della PAT n. 832 del 26 maggio 2014, emerge l'obbligatorietà dello svolgimento, da parte della Provincia autonoma di Trento, delle funzioni di stazione appaltante e di tutte le altre a quest'ultima demandate dalle norme in materia.

Considerato inoltre che:

- il D.M. n. 226/2011 (decreto criteri) pone a carico degli enti locali concedenti le attività di fornitura alla stazione appaltante della documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara e degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (questi ultimi ai fini della stesura del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli impianti), di richiesta ai gestori uscenti degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le informazioni previste all'art. 4 del decreto criteri, di verifica degli stati di consistenza nonché di determinazione del valore di rimborso (d'ora in avanti VR) al gestore uscente;
- in forza dell'art. 2, comma 6 del citato decreto criteri gli enti locali concedenti, entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, sono tenuti a fornire a quest'ultima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara;
- il medesimo comma 6 del summenzionato articolo prevede che l'ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente;
- con nota del Consiglio delle Autonomie Locali dd. 30 aprile 2014, prot. REG_CAL/872, è stata richiesta la disponibilità della Provincia a garantire supporto ai comuni dell'ambito unico provinciale per l'espletamento delle procedure necessarie per la determinazione del valore di rimborso delle reti ritenendo, in particolare, che la possibilità di contare su un unico soggetto che predisponga i criteri di valutazione delle reti in base ai quali sarà determinato il VR degli impianti, favorisca una sostanziale omogeneità a livello territoriale, una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, nonché una drastica riduzione delle procedure amministrative;

- con D.M. 22 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;
- l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) ha manifestato con nota pervenuta al protocollo comunale il 11.06.2014 al nr. 2804 la propria disponibilità a svolgere a favore dei comuni metanizzati - per delega degli stessi ed in aggiunta alle funzioni sopra elencate proprie della stazione appaltante, Provincia autonoma di Trento - le seguenti attività:
 1. acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M. 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate.
 2. calcolo del VR previsto all'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle summenzionate Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso.
- Con la medesima comunicazione, APRIE fissa in 30 giorni dal ricevimento della nota stessa il termine massimo per l'invio del modulo di presa d'atto dell'assunzione del ruolo di stazione appaltante da parte della Provincia Autonoma di Trento e di delega delle attività summenzionate.
- l'art. 1, comma 16-quater del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce che *“Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara. (...) La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.”*;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con le delibere 407/2012/R/GAS dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013, ha stabilito i “criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” di cui all'art. 8, comma 1 del D.M. n. 226/2011.
- in forza delle summenzionate deliberazioni dell'AEEG il corrispettivo una tantum si articola in due quote: l'una, per la copertura dei costi delle funzioni centralizzate svolte dalla stazione appaltante e, l'altra, per la copertura dei costi delle funzioni locali svolte dai comuni metanizzati.
- nel caso in cui le predette funzioni locali vengano delegate nei termini poc'anzi precisati, per lo svolgimento di queste la Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante, tramite APRIE, tratterrà per sé anche la quota del corrispettivo che spetterebbe ai medesimi comuni per dette attività;
- qualora l'ente locale non intenda delegare la Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante nel senso di cui sopra, quest'ultima provvederà ugualmente a richiedere al gestore uscente entrambe le quote del corrispettivo e che, in tal ipotesi, la quota relativa alla copertura dei costi delle funzioni locali sarà versata in favore dell'ente locale che potrà utilizzarla esclusivamente per lo svolgimento delle attività non delegate, fermo restando che spetterà all'ente locale stesso provvedere alla copertura di eventuali spese eccedenti l'ammontare della quota assegnata;
- in entrambe le ipotesi, resta ferma la restituzione dell'ammontare residuo delle quote rimasto inutilizzato e, conseguentemente, la necessità di una rigorosa rendicontazione degli oneri di gara

sostenuti, tenendo conto altresì che in ogni caso gli oneri di gara richiesti a rimborso non possono eccedere il limite massimo definito alla luce della summenzionata deliberazione dell'AEEG 407/2012/R/GAS;

- l'ente locale è tenuto a fornire, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011, alla Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante, gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e, se comune già metanizzato, lo stato del proprio impianto di distribuzione;
- l'ente locale è tenuto a fornire alla Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante tutta la ulteriore documentazione eventualmente necessaria alla predisposizione del bando di gara ed alla preparazione e svolgimento della stessa.

Valutata la necessità di prendere atto dell'assunzione ex lege da parte della provincia Autonoma di Trento, per il tramite di APAC, del ruolo di stazione appaltante ai fini dell'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale e l'opportunità di aderire alla proposta di APRIE di effettuare per conto del Comune le attività propedeutiche alla gara come sopra indicate, dando atto che APRIE tratterà per sé la quota di corrispettivo una tantum che il gestore uscente è tenuto a versare alla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara, come determinato dalla L. 9/2014 di conversione del DL 23.12.2013 nr. 145.

Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta della presente Deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Segretario Comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C. approvato con DPR 1.02.2005, n. 3/L.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 29.05.2014.

Visto l'Atto programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 16.06.2014, immediatamente esecutiva.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'assunzione da parte della Provincia Autonoma di Trento, per il tramite di APAC, del ruolo di stazione appaltante ai fini dell'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale.

2. di delegare alla Provincia Autonoma di Trento, per il tramite di APRIE l'esecuzione delle attività propedeutiche alla gara come di seguito indicate:
 - acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M. 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate.
 - calcolo del VR previsto all'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle summenzionate Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso.
3. di dare atto che per l'esecuzione della attività indicate al precedente punto 2) la Provincia autonoma di Trento, tramite APRIE, tratterrà per sé anche la quota del corrispettivo una tantum relativa alla copertura dei costi delle funzioni locali.
4. di autorizzare il Sindaco o suo sostituto, ai sensi dello Statuto Comunale, alla firma del modulo di presa d'atto e di delega allegato parte integrante della presente, che dovrà essere trasmesso ad APRIE entro 30 gg dal ricevimento.
5. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 51 della L.R 04 gennaio 1993, come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **23/06/2014** al **03/07/2014** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.